



PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E L'INTEGRITA'

Aggiornamento n. 2 – Deliberazione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 16/02/2017

Il Presente documento rappresenta l'Aggiornamento n. 2 per il triennio 2017-2019 del Piano Di Prevenzione della Corruzione adottato da Seta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 in data 16/12/2014.

In data 5/02/2016 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha approvato l'aggiornamento n. 1 resosi necessario a seguito della emanazione delle seguenti disposizioni:

Determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*". Tali linee guida costituiscono il fondamento normativo per le società in controllo come SETA in materia di Anticorruzione e Trasparenza.

Determina ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione Vigente. Al paragrafo n. 3 lett. b9 viene precisato che "*.....Le richiamate Linee Guida hanno chiarito che le Società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici devono, da un lato adottare (se lo ritengono utile nella forma di un Piano) misure di prevenzione della corruzione che integrano quelle già individuate ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Al fini della completezza dell'analisi organizzativa dei processi e procedimenti e della individuazione delle misure di prevenzione, a tali soggetti si applicano le disposizioni del presente aggiornamento*"

Le principali novità normative intervenute dopo l'approvazione dell'Aggiornamento n. 1 sono:

Determina ANAC 831 del 3 agosto 2016 -Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016-recante l'aggiornamento per l'anno 2017 del PNA.

Decreto Legislativo 97/2016 in materia di Trasparenza apporta modifiche al D.Lgs. 33/2013. Le principali novità del d.lgs.97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria

Testo Unico sulle Società Partecipate 175/2016. - Tali disposizioni sono state emanate in attuazione dell'art. 18 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione e contengono norme di riordino della intera disciplina delle società pubbliche. In parte contengono norme già contenute in altre leggi, in altra parte, introducono significative novità su funzionamento, costituzione e mantenimento, governance e "dimensionamento" delle cosiddette "partecipate pubbliche"

In tema di trasparenza poi il D.Lgs. 97/2016 con lo scopo di meglio chiarire l'ambito soggettivo di applicazione, inserisce all'interno del D.Lgs. 33/2013, un nuovo articolo, l'art. 2- bis.

Il suddetto articolo 2-*bis*, individua tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (art. 2-*bis*, co. 1); altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-*bis*, co. 2); altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-*bis*, co. 3).

Si possono, dunque, distinguere:

- le società c.d. "controllate", in cui la P.A. in qualunque sua forma, direttamente o indirettamente, esercita un effettivo controllo individuato con i criteri dell'art. 2359 co. 1 nn. 1 e 2 c.c.
- le società "meramente partecipate" o "partecipate non in controllo", in cui la presenza pubblica non è atta ad esercitare il predetto controllo, trattandosi di una partecipazione talvolta anche minimale.

La distinzione tra società ed enti "in controllo pubblico" e società ed enti "a partecipazione pubblica non di controllo" non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di soggetti.

Le prime sono a tutti gli effetti assimilate alle amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza; le seconde, invece, hanno delle attenuazioni rispetto all'applicazione integrale della disciplina di cui alla L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013.

A seguito delle definizioni di controllo contenute – infine - all'art. 2 lett. b) del D. Lgs. 175/2016 si pone il dubbio se Seta, stante la sua organizzazione, possa rientrare tra le società in "controllo pubblico" o piuttosto non si possa ricondurre alla categoria delle "partecipate".

In attesa di ulteriori Linee Guida che l'Anac è in corso di predisposizione si è ritenuto, anche a seguito di confronto con ODV, predisporre il presente adeguamento.

Nel corso dell'anno 2016 sono stati effettuati monitoraggi sull'attuazione del Piano anche mediante verifiche congiunte con l'Organismo di Vigilanza.

Inoltre è stato approvato in Consiglio di Amministrazione su proposta del RPC il "Regolamento per la composizione delle Commissioni Giudicatrici negli Appalti".

Nel corso del 2017 si propone di portare a compimento alcune delle procedure già previste nel Piano 2016-2018. (vedi allegato A)

Con l'approvazione del presente aggiornamento si integrano definitivamente, come auspicato da Anac con le proprie determinazioni

- Il Piano Anticorruzione e l'aggiornamento n. 1 (2016-2018)
- Il Programma per l'Integrità e la Trasparenza assumendo entrambi la natura di documento integrativo del Modello Organizzativo ex lege 231/2001.

(N.B La numerazione degli articoli che seguono deve intendersi integrativa degli articoli presenti nel Modello Organizzativo ex lege 231/2001).

CAPO IV (DEL MOG.)

Art. 89 Legge n. 190 del 2012 e l'ambito soggettivo di applicazione in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC)¹ è stato adottato- inizialmente - in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato da ultimo con Determinazione ANAC Senza dover in questa sede approfondire il quadro legislativo di riferimento, occorre individuare le fonti normative applicabili.

La Legge n. 190/2012 disciplina un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nell'ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un responsabile della prevenzione della corruzione e adottino, su proposta dello stesso responsabile, un piano triennale di prevenzione della corruzione da sottoporre annualmente ad aggiornamento (art. 1, commi 5, 8, 9, 10, 12).

L'art. 1 comma 60 prevede altresì, per ciò che qui interessa, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, primo comma, D.Lgs. n. 281/1997, siano definiti gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, dei soggetti di diritto privato sottoposti al controllo delle regioni e degli enti locali, in materia di piano triennale di prevenzione della corruzione.

L'intesa è stata sancita dalla Conferenza Unificata del 24 luglio 2013 (consultabile sul sito www.unificata.it) ed il relativo documento si limita a ribadire l'applicazione "immediata" delle disposizioni e delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione anche nei confronti dei soggetti privati sottoposti al controllo di regioni, enti locali e altri enti pubblici.

Dunque il PNA (www.funzionepubblica.gov.it) è il documento fondamentale che cristallizza i principi che la Società, il cui capitale sociale è detenuto a maggioranza da Enti pubblici (in particolare: Consorzio Bacino 16 29,37%; Borgaro Torinese 5,25%; Brandizzo 0,75%; Brozolo 0,22%; Brusasco 0,31%; Casalborgone 0,32%; Caselle Torinese 5,95%; Castagneto 0,29%; Castiglione 0,60%; Cavagnolo 0,36%; Chivasso 1,96%; Cinzano 0,21%; Foglizzo 0,34%; Gassino Torinese 0,87%; Lauriano 0,29%; Leini 5,07%; Lombardore 2,85%; Montanaro 0,58%; Monteu da Po 0,25%; Rivalba 0,26%; Rondissone 0,31%; San Benigno Canavese 3,62%; San Raffaele 0,40%; San Sebastiano 0,32%; Sciolze 0,30%; Settimo Torinese 12,45%; Torrazza 0,36%; Verolengo 0,52%; Verrua 0,29; Volpiano 5,33%), deve seguire per adottare il presente Piano di Prevenzione della Corruzione (sul punto vedasi il PNA alle pagine 33 e 34).

In particolare, "per evitare inutili ridondanze" il Piano di Prevenzione della Corruzione può essere integrato nel Modello di Organizzazione e Gestione (il "Modello"), ove esistente, e "fare perno" su di esso estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente.

Il Piano di Prevenzione, a seguito della sua approvazione e delle successive modificazioni, deve essere pubblicato sul sito istituzionale, e deve esserne data adeguata comunicazione a soci, amministratori, componenti del Collegio Sindacale, organismo di vigilanza, dipendenti e collaboratori.

Inoltre, l'Allegato n. 1 del PNA (pagg. 30 e 31) definisce nei dettagli il contenuto del Piano di Prevenzione della Corruzione integrato nel Modello di Organizzazione e Gestione ed individua l'obbligo di conformarsi

¹ Cfr PNA pag. 34

ai codici di comportamento emanati dalle associazioni rappresentative degli enti che abbiano ricevuto una valutazione di idoneità ai sensi dell'art. 6, terzo comma, D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 89 bis - Soggetti attuatori e destinatari del Piano di Prevenzione .

Il soggetto attuatore del Piano è da individuarsi nel RPC di cui all'art. 90 del Piano Vigente, in diretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e quelle previste dalla legge 190/2012.

A tal proposito pur non ritenendo di determinare l'appartenenza del RPC all'ODV (composto da consulenti esterni), come suggerito dalla Determina ANAC n. /2015, tuttavia si prevede di effettuare le verifiche collegiali e monitoraggi sullo stato di attuazione del MOG 231 e del Piano. Inoltre in occasione degli incontri tra ODV e RPC lo stesso riferirà delle attività svolte in attuazione del Piano.

Sono destinatari del Piano gli stessi soggetti del MOG 231 ed in particolare:

- gli organi sociali (consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale)
- la compagine sociale
- i dirigenti ed il personale dipendente o a disposizione della società, compresi i collaboratori a qualunque titolo
- i soggetti attuatori (RPC e referenti).

Art. 90 Nomina del responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione

L'art. 1, comma 7, L. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma, individui il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito anche "RPCT").

Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione ha nominato il responsabile della Prevenzione della Corruzione con proprio atto in data

Le informazioni relative alla nomina sono state trasmesse all'ANAC mediante l'utilizzo dell'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità.

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione spetta anche la funzione di Responsabile per la trasparenza

I compiti del RPCT sono i seguenti:

- elaborare la proposta del Piano per la prevenzione della corruzione – e/o delle variazioni necessarie al piano precedente – da adottarsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- individuare e definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione;
- in generale, individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni ovvero, quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società previo contraddittorio con l'organo gestorio ed i dirigenti della Società interessati;

- vigilare sul rispetto dei processi aziendali, quale presidio della lotta alla corruzione, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione;
- elaborare proposte di azioni correttive per l'eliminazione delle criticità emerse nel monitoraggio dei processi aziendali, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione;
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi (art. 1 L. 190/2012 e art. 15 D.Lgs. 39/2013) e curare le relative verifiche, secondo le procedure adottate;
- raccogliere le segnalazioni dei dipendenti di condotte illecite e curare le istruttorie relative, secondo le procedure adottate (c.d. "whistleblowing");
- redigere annualmente (entro il 15 dicembre o diverso termine indicato dall'ANAC) una relazione sull'attività svolta che rendiconti ovvero esponga in maniera esaustiva le misure di prevenzione adottate e definite dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, da presentare avanti al Consiglio di Amministrazione e da pubblicare sul sito web;
- garantire la pubblicazione, sul sito web dei dati societari richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;
- verificare i flussi informativi provenienti dai responsabili di area e dagli altri organi di controllo e vigilanza e prevedere una linea di report nei confronti dell'organo di indirizzo politico.

Art. 91 - Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In ragione della complessità organizzativa, nonché del necessario coinvolgimento di tutte le strutture organizzative, quale misura di collaborazione per all'attuazione del il RPC si avvale dei referenti individuati nel Regolamento, di cui si propone l'adozione.

I referenti avranno i seguenti compiti:

monitoraggio per l'attuazione del Piano per i settori di competenza mediante predisposizione di apposito documento che verrà trasmesso annualmente al RPC

informazione al RPC rispetto alle anomalie e disfunzioni per i settori di competenza rispetto all'attuazione delle misure previste nel Piano la cui attuazione costituisce misura di controllo, rispetto alla segnalazione dei rischi

interazione con il RPC ai fini dell'aggiornamento del Piano

In particolare, ai sensi dell'art. 10 del novellato D. Lgs 33/2013, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati:

Area di riferimento SETA Spa	Responsabile Coordinatore
Ufficio Legale/Contratti/appalti/contenziosi /piani di rientro	Dr.ssa Rosella Maschio
Ufficio Contabilità/controllo gestione/Finanziaria/Acquisti/ordini- Recupero crediti	Dr.ssa Monica Sappa
Ufficio Risorse Umane	Dr.ssa Enrica Emanuel

Segreteria di Presidenza/Direzione/Protocollo	Dr.ssa Ceppi Paola
Ufficio Ambiente/Tecnico/Discarica/Piattaforma/	Ing. Franco Paolo
Raccolte e smaltimento rifiuti-Officina/Magazzino	Geom. Grippo Leonzio
Comunicazione e rapporti con i Comuni	Sig. Mauro Sterpone
RSPP e Qualita'	Sig. Angelo FERRANTE

Art. 92 - Individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente

Malgrado l'art. 1, comma dodici, Legge n. 190/2012 configuri l'eventuale responsabilità del RPC nel solo caso di commissione "di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato", il PNA ha adottato un'interpretazione estensiva e analogica ampliando il catalogo dei reati-presupposto a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I, del codice penale fino a ricomprendere situazioni in cui "venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo" (pag. 13 PNA).

Più specificamente per gli enti di diritto privato sottoposti al controllo pubblico, il PNA estende la rilevanza, oltre ai reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, anche "a tutti quelli considerati nella L. n. 190 del 2012" (p. 33 PNA).

Atteso che la Legge n. 190/2012 ha richiamato e modificato il testo di molte norme incriminatrici ma non di tutte quelle contenute nel Titolo II, Capo I codice penale (per esempio, rimarrebbero esclusi il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 codice penale ed il reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328 codice penale), in attesa di un eventuale chiarimento sul punto da parte dell'Autorità, appare prudente procedere alla mappatura dei rischi in relazione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione compresi nel Titolo II, Capo I, codice penale che possono essere commessi da soggetti privi di una particolare qualifica soggettiva (reati comuni) o da soggetti incaricati di pubblico servizio.

Sotto il profilo della qualificazione soggettiva degli amministratori e dei dipendenti della Società si può affermare la loro possibile sussunzione nella categoria degli incaricati di pubblico servizio. Tali soggetti svolgono, infatti, una pubblica funzione caratterizzata però dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale che, invece, svolge una funzione amministrativa caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (artt. 357 e 359 codice penale).

Inoltre, nella prospettiva della Legge n. 190/2012 le fattispecie da selezionare per la mappatura dei rischi devono essere analizzate sotto il profilo del possibile uso a fini privati delle funzioni attribuite e non nell'ottica dell'interesse o del vantaggio dell'ente che è tipica della responsabilità ai sensi del D.Lgs. n.

231/2001. E' evidente, infine, che il reato presupposto deve essere commesso nell'esercizio delle funzioni e nel rapporto organico con la Società.

Si ritiene pertanto che i reati presupposto di cui al codice penale da prendere in considerazione per la mappatura dei rischi siano i seguenti:

- art. 314 (peculato);
- art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato);
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato);
- art. 318-320 (Corruzione per l'esercizio della funzione);
- art. 319-320 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 322 (Istigazione alla corruzione);
- art. 323 (abuso d'ufficio);
- art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio);
- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio);
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)

Dunque si ritiene di dover escludere i seguenti reati tra quelli potenzialmente configurabili nell'esercizio delle funzioni di amministratori e dipendenti della Società:

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis), rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329), per evidenti ragioni di qualifica soggettiva dell'autore del reato che li rende ontologicamente incompatibili con l'ambito di attività della Società.

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334), violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335) perché, pur essendo in astratto possibile la commissione di tali reati, non si ravvisano in concreto segnali significativi di un reale rischio di verifica, alla luce della mappatura dei rischi svolta per predisporre il Modello di Organizzazione e Gestione.

In conformità alle indicazioni del PNA sopra richiamate, la mappatura dei rischi svolta per l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/2001 rappresenta il punto di riferimento imprescindibile. Peraltro, in quella sede, così come emerge da quanto previsto nella parte dedicata alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, si è già tenuto conto di processi sensibili che effettivamente rilevano anche nella prospettiva del reato commesso dall'incaricato di pubblico servizio che opera all'interno dell'organico della Società o comunque da un soggetto interno (apicale o subordinato) che agisce per un interesse privato in conflitto con l'interesse pubblico perseguito dalla Società.

In particolare, rilevano i processi attinenti alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 1, comma sedici, L. n. 190/2012 richiamato nell'allegato n. 1 del PNA. In quest'ambito diventa centrale la corretta applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Le aree di rischio identificate nel Modello di Organizzazione e Gestione possono rilevare anche in relazione agli altri reati-presupposto previsti dalla L. n. 190/2012 sopra richiamati perché attengono alla gestione di denaro, agli acquisti, alle vendite, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla conclusione di contratti, ai bandi di gara, tutte attività nelle quali si potrebbero commettere i reati sopra selezionati.

Tali considerazioni possono essere estese anche per i seguenti reati:

- art. 314 (peculato);
- art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 323 (abuso d'ufficio);
- art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio);
- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio);
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)
- art. 317 - (Concussione)
- Falso in Bilancio nella formulazione introdotta dall'art. 9 della legge 69/2015 che testualmente recita

«Art. 2621 (False comunicazioni sociali)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Misure di prevenzione e controllo ulteriori

Le aree a rischio ricomprese nell'Allegato 2 del PNA che si ritengono di rilevanza tenuto conto dell'attività svolta dalla Società sono le seguenti:

- A) Area: acquisizione e progressione del personale
 1. Reclutamento
 2. Progressioni di carriera
 3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto

C) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

D) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: rientrano tra le attività soggette a controllo in particolare, i pagamenti ai fornitori, i finanziamenti, le erogazioni liberali e le sovvenzioni.

L'analisi di rischio di tale area si rifà alla mappatura contenuta nel MOG. 231 (cfr. Sezione III Parte II – Sezione IV parte V) e si applicano anche a tale settore le procedure esistenti, in esso contenute o richiamate, nonché i principi contenuti nel codice etico che si ritengono idonei a garantire la trasparenza delle decisioni.

In tale contesto giocano un ruolo importante sia il Collegio Sindacale che la Società di Revisione

E) Attività di effettuazione dei servizi pubblici di competenza (attuazione contratto di servizio CB16).

L'analisi di rischio di tale area si rifà alla mappatura contenuta nel MOG. 231 (cfr. – Sezione X- Parte IX) e si applicano anche a tale settore le procedure esistenti, in esso contenute o richiamate, nonché i principi contenuti nel codice etico che si ritengono idonei a garantire la trasparenza delle decisioni. In particolare si intendono qui richiamate le parti relative ai reati ambientali

F) Rapporti con le pubbliche amministrazioni: attività di carattere trasversale che può interessare tutte le aree mappate

L'analisi di rischio di tale area si rifà alla mappatura contenuta nel MOG. 231 (cfr. Sezione II – parte I) e si applicano anche a tale settore le procedure esistenti, in esso contenute o richiamate, nonché i principi contenuti nel codice etico che si ritengono idonei a garantire la trasparenza delle decisioni, la fissazione di precisi limiti qualitativi e quantitativi

E' competenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolgere, in via continuativa, un'approfondita mappatura dei rischi in modo da proporre eventuali implementazioni al presente piano di prevenzione della corruzione.

Art. 92 Programmazione della formazione

Occorre svolgere un adeguato programma di formazione degli amministratori, dei dipendenti e dello stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione in relazione alla materia in oggetto.

Sotto questo profilo, l'attività formativa verrà svolta di intesa con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e con l'Organismo di Vigilanza. I relatori potranno essere gli stessi componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, professionisti o docenti esterni. La formazione, adeguatamente documentata con firme di presenza, avverrà con incontri collettivi e per singole aree di attività. Oggetto della formazione saranno le seguenti materie:

i reati contro la pubblica amministrazione (elemento oggettivo, dolo e colpa, cause di giustificazione, sanzioni);

le disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

le interazioni tra la disciplina della prevenzione della corruzione (L. n. 190/12) e la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 231/2001);

il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs 231/2001,

le procedure ed il Piano di Prevenzione della Corruzione;

il Codice Etico;

il Codice dei contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006);

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

Norme sulla trasparenza;

il processo di accertamento dei reati e la disciplina di tutela del dipendente che segnala illeciti di cui è a conoscenza.

Art. 93 Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi e modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati

Si applicano le procedure esistenti, contenute o richiamate nel Modello, nonché i principi enunciati nel Codice Etico, che risultano idonei a garantire la trasparenza delle decisioni, l'individuazione di mansioni e poteri, la tracciabilità dei flussi finanziari e la corretta applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).

In particolare, si applicano le norme contenute nella Parte Speciale del Modello dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione e nella Parte Speciale del Modello dedicata ai reati societari che sono idonee a prevenire - nella diversa prospettiva della Legge n. 190/2012 in cui l'incaricato di pubblico servizio è colui che agisce come soggetto apicale o sottoposto all'altrui direzione, interno a SETA S.p.A. - la commissione dei seguenti reati:

art. 314 (peculato);

art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato);

art. 316 ter (Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato);

art. 317 (Concussione)
 art. 318-320 (Corruzione per l'esercizio della funzione);
 art. 319-320 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
 art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
 art. 322 (Istigazione alla corruzione);
 art. 323 (abuso d'ufficio);
 art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)
 art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)

Per quanto concerne, invece, i reati di cui agli artt. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio) e 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) si applicano le norme contenute nel Codice Etico.

E' competenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione individuare, in via continuativa, l'esigenza dell'introduzione di nuove procedure e proporre l'approvazione sottoponendo il testo al Consiglio di Amministrazione.

Art. 94 Adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative.

Si ritiene di applicare il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Pertanto, ai dipendenti, dirigenti e collaboratori della Società sono applicabili per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'art. 6 del Codice di comportamento disciplina i casi di conflitto di interesse.

Art. 95 Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il PPC, così come il Modello di Organizzazione e Gestione nel quale è incastonato organicamente, può essere aggiornato in qualsiasi momento e ogniqualvolta si verifichi un evento che palesi la esigenza di integrazione con nuove e migliori procedure, un mutamento strutturale dell'Ente che comporti un aggiornamento ovvero una modifica normativa rilevante.

Il Piano viene modificato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Art. 96 Previsione di obblighi di informazione verso l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione e del Piano di Prevenzione della corruzione

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto di sua competenza, si estendono gli stessi ed autonomi poteri di iniziativa e controllo previsti nel Modello di Organizzazione e Gestione per l'Organismo di Vigilanza.

Pertanto gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza si estendono a favore del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

L'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Collegio Sindacale devono tra loro coordinarsi, trasmettendosi reciprocamente verbali, documenti e informazioni acquisite, nonché svolgere verifiche congiuntamente.

Art. 97 Sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del Modello da parte dell'amministrazione vigilante.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è tenuto a trasmettere agli Enti pubblici controllanti, nella persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, le informazioni richieste aventi ad oggetto l'applicazione del PPC.

Art. 98 Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel Piano di Prevenzione della Corruzione

Il sistema disciplinare previsto nel presente Modello si applica anche alle violazioni del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Art. 99 - Attuazione di misure per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità ai sensi della disciplina vigente mediante adozione di apposita procedura.

Ai fini di dare concreta attuazione alle norme contenute nel D. Lgs. N. 39/2013, anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni di trasparenza contenute nella Legge di Stabilità anno 2016 (art. 1 comma 6....), si ritiene di promuovere l'adozione di un atto regolamentare per le verifiche dei casi di inconfiribilità ed incompatibilità.

Tale regolamento verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dall'approvazione del presente atto.

Art. 100 Segnalazione delle condotte illecite da parte del personale dipendente e gestione della stessa.

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti, che al momento della predisposizione del Piano è in corso di legiferazione, in aderenza con le linee guida in materia emanate dall'ANAC con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, la Società intende promuovere l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo.

IL RPC ha provveduto, in prima applicazione, a far predisporre alla società e a pubblicare sul sito una apposita casella di posta elettronica anticorruzione@seta.com .

Il RPC promuoverà l'adozione di una procedura per la segnalazione degli illeciti dei dipendenti che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In attesa della apposita legislazione, alla conclusione dell'iter parlamentare, con il presente Piano si esprime espressa riserva di adeguamento alla normativa futura ove ciò si rendesse necessario

Art. 101 - Monitoraggio dell'attuazione del Piano.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure indicate nel Piano avviene con cadenza annuale in coincidenza con la presentazione della Relazione Annuale ai sensi della legge 190/2012 che deve essere compilata dagli RPC entro il 15 dicembre di ogni anno.

La presenza del sistema integrato fra MOG 231 e Piano e lo stretto coordinamento previsto con ODV, in occasione delle verifiche che competono a quest'ultimo, consente un controllo continuo dello stato di attuazione del Piano.

Trasparenza

La Società è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al DLgs. 33/2013 s.m.i.

In particolare, la Società è tenuta:

- Alla pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013;
- Alla realizzazione ed aggiornamento della sezione "Società trasparente" nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini (c.d. accesso civico come riformato dal D.Lgs.97/2016).

Ruoli e responsabilità

Il Responsabile per la trasparenza:

- svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate; • controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;

Il Responsabile per la trasparenza adotta, altresì, misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza con cadenza periodica (oltre che "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione.

Come anticipato il Responsabile per la trasparenza coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione come ammesso dalla normativa vigente e come suggerito dal PNA 2016.

Il Responsabile della Trasparenza coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo.

Verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita un'attività di impulso nei confronti del livello amministrativo ed assicura la tempestività di pubblicazione dei dati per l'attuazione del Programma della Trasparenza.

Si rivolge ai Responsabili di Settore che hanno la responsabilità di individuare i contenuti richiesti dalla disciplina della trasparenza.

Si precisa che, i documenti e le informazioni da pubblicare sul sito web saranno sottoposti anche al preventivo esame dell'Amministratore Delegato, ferma restando la responsabilità dei singoli referenti circa il contenuto del documento da pubblicare.

SETA S.P.A., per il tramite del Responsabile della trasparenza e dei referenti sopra individuati, da disposizioni affinché i dati siano pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Alla corretta attuazione della trasparenza, concorrono il Responsabile della Trasparenza e tutti gli uffici della Società ed i relativi Responsabili/Dirigenti. In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e delle iniziative connesse riferendo al Consiglio di Amministrazione eventuali inadempimenti e ritardi.

A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa i Responsabili di Settore delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Società trasparente

La Società ha regolarmente costituito sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Società trasparente dove vengono pubblicati i dati richiesti dal D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche

Obiettivi strategici in materia di trasparenza nell'arco triennale di vigenza del PTTI sono:

- Assicurare l'implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e la pubblicazione dei dati;
- Avere una successiva implementazione della pubblicazione dei dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione
- Offrire elementi di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi dei soggetti portatori di interesse interni ed esterni alla Società;
- Organizzare eventualmente le giornate della Trasparenza previste dalla norma;
- Migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

Potranno, eventualmente, essere organizzate delle iniziative relative alla diffusione della cultura della Trasparenza.

Dello svolgimento di codeste attività e dei rispettivi esiti viene data notizia tramite il sito internet.

Dati e informazioni oggetto di pubblicazione

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto. Per l'organizzazione dei diversi "link" si fa riferimento alla tabella allegata alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, seppur compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte da SETA SPA

Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche, ad esempio, l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come riformato dal D.Lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini.

Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale "accesso civico" (di cui si tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti, occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate, che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali, non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

Accesso Civico

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il responsabile della trasparenza delega i referenti già individuati in precedenza a rispondere alle incombenze di accesso civico di cui all'art. 5 del D. lgs. N. 33/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, riservando a sé stesso l'onere della verifica.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il referente non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo (responsabile della Trasparenza) che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

A seguito di richiesta di accesso civico, gli uffici provvedono, entro trenta giorni a:

- pubblicare sul sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto;
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

L'art. 5 come riformato dal D.Lgs. 97/2016 prevede che, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Per quanto riguarda i **limiti all'accesso civico**, il legislatore, al sopracitato art. 5bis prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2) è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i

controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre, l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso anche nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ALLEGATO B: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

<p>Anno 2017</p>	<p>Attività programmate</p> <p>Aggiornamenti dovuti a future Linee Guida ANAC e/o normativa di settore.</p> <p>Verifica e implementazione delle misure anticorruzione (misure ulteriori).</p> <p>Verifica e implementazione delle procedure interne.</p> <p>Aggiornamento Codice disciplinare.</p> <p>Approvazione del regolamento sulle relazioni fra RPCT, Referenti e funzione di ODV .</p> <p>Coordinamento RPCT e OdV.</p> <p>Verifica della sezione “Società trasparente” sul sito web.</p> <p>Strutturazione del sistema di “accesso civico generalizzato”.</p> <p>Approvazione della procedura specifica per la segnalazione degli illeciti</p> <p>Formazione specifica.</p> <p>Predisposizione della relazione del RPCT.</p>
<p>2018</p>	<p>Attività programmate</p> <p>Aggiornamenti dovuti a future Linee Guida ANAC e/o normativa di settore.</p> <p>Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione.</p> <p>Valutazione in merito alle attività poste in essere nel corso dell’esercizio precedente in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>Verifica in merito agli aggiornamenti effettuati sulla sezione del sito web dedicato alla trasparenza.</p> <p>.Formazione specifica.</p> <p>Predisposizione della relazione del RPCT.</p>

2019	<p>Aggiornamenti dovuti in seguito a future Linee Guida ANAC e/o normativa di settore.</p> <p>Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione.</p> <p>Perfezionamento procedure attuate.</p> <p>Valutazione triennale sulla trasparenza.</p> <p>Formazione specifica.</p> <p>Predisposizione della relazione del RPCT.</p>
------	--